

Istanza di assoggettabilità a VIA di un impianto di trattamento e trasformazione materie prime vegetali

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 21 luglio 2022, n. 2108 - Durante, pres.; Zoppo, est. - La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A. (avv.ti Lentini e Galotto) c. Regione Campania (avv. Marzocchella).

Ambiente - Istanza di assoggettabilità a VIA di un impianto di trattamento e trasformazione materie prime vegetali.

(Omissis)

FATTO

Il ricorso avente numero di registro generale 777 del 2022, notificato in data 28 aprile 2022 e depositato in data 2 maggio 2022, è proposto avverso il silenzio formatosi sull'istanza di assoggettabilità a VIA dell'impianto della ricorrente di *"trattamento e trasformazione materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti oltre 300 Mg/g su base trimestrale"* ricadente nel Comune di Scafati, nonché per la declaratoria dell'obbligo della Regione Campania di concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

La ricorrente deduce in fatto:

di essere titolare di uno stabilimento industriale in Scafati, Via Nuova San Marzano, regolarmente autorizzato ai fini ambientali (da ultimo con AUA n. 1/2021) destinato alla trasformazione e commercializzazione di prodotti alimentari; di aver presentato, in data 1° febbraio 2021, istanza (n. 52721) di verifica di assoggettabilità a VIA per l'incremento di produzione oltre la soglia di 300 Mg/giorno;

che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 134 del 10 maggio 2021, ha disposto l'assoggettamento a VIA del progetto di implemento di produzione;

di aver proposto ricorso contro tale provvedimento davanti a questo T.A.R. (iscritto al numero di registro generale 975 del 2021);

di aver ottenuto una decisione favorevole di annullamento dell'atto gravato per violazione dell'art. 19 TUA (sentenza n. 1861/2021, depositata in data 3 agosto 2021);

che la Regione Campania ha impugnato la decisione del T.A.R. davanti al Consiglio di Stato (con ricorso iscritto al numero di registro generale 9183 del 2021);

che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6338 del 26 novembre 2021, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata;

che la Regione, pur avendo convocato una riunione per il giorno 28 gennaio 2022 per la conclusione del procedimento, non ha provveduto ad adottare l'atto conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

che i termini per la conclusione del procedimento di cui all'art. 19 TUA sono irreversibilmente spirati.

Eccepisce la ricorrente l'illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione, non avendo la Regione provveduto alla definizione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dell'impianto sopra indicato.

Si è costituita in resistenza la Regione Campania, negando l'inerzia ed evidenziando che, con provvedimento del 5 maggio 2022, sono stati chiesti integrazioni e chiarimenti indispensabili per poter definire la pratica.

Con il ricorso avente numero di registro generale 841 del 2022, notificato in data 11 maggio 2022 e depositato in data 12 maggio 2022, la società ricorrente agisce nei confronti della Regione Campania per la corretta esecuzione della decisione del T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, n. 1861/2021, con la quale, nell'accogliere il ricorso da essa proposto, iscritto con numero di registro generale 975 del 2021, questa Sezione ha annullato il Decreto Dirigenziale n. 134/2021 della Regione Campania di assoggettamento a VIA del progetto di implementazione dell'impianto industriale della ricorrente; chiedendo, in subordine, l'annullamento del provvedimento n. 237737 del 5 maggio 2022, con il quale il Dirigente della Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania ha formulato ulteriore nuova richiesta di chiarimenti e integrazione documentale, ritenuta elusiva dell'obbligo a provvedere sulla istanza di verifica di assoggettabilità a VIA dell'impianto della ricorrente di *"trattamento e trasformazione materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti oltre 300 Mg/g su base trimestrale"* ricadente nel Comune di Scafati, in uno con tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e consequenziali, non conosciuti.

Deduce la ricorrente che la sentenza ottemperanda risulta impugnata davanti al Consiglio di Stato (con il ricorso in appello proposto dalla Regione Campania iscritto con numero di registro generale 9183 del 2021), il quale, tuttavia, con ordinanza n. 6338 del 26 novembre 2021, ha respinto la domanda cautelare, ribadendo l'obbligo di concludere la procedura di verifica dell'assoggettabilità del progetto a VIA.

Riferisce altresì di aver trasmesso, in data 27 dicembre 2021, chiarimenti interpretativi sui singoli rilievi di natura dubitativa a suo tempo sollevati dalla Regione Campania nel D.D. n. 134/2021, senza che tuttavia la Regione abbia

provveduto a definire il procedimento nei termini perentori di legge e di essersi vista quindi costretta a promuovere nuovamente ricorso (iscritto con numero di registro generale 722 del 2022) sollecitando la sostituzione giudiziaria.

Successivamente, con il provvedimento n. 237737 del 5 maggio 2022, il Dirigente della Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania ha formulato ulteriore nuova richiesta di chiarimenti e integrazione documentale.

Tale atto, secondo la ricorrente, è illegittimo perché elusivo della decisione di annullamento del T.A.R. (n. 1861/2021) e del diniego cautelare del Consiglio di Stato (ordinanza n. 6338/2021).

A fondamento del ricorso vengono articolati i seguenti motivi:

VIOLAZIONE DELLA DECISIONE DEL T.A.R. 1861/2021 – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 114 C.P.A.) – INEFFICACIA - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2 L. 241/1990 IN RELAZIONE ART. 19 D.LVO 152/2006) – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO A PROVVEDERE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO:

Si deduce che il termine per provvedere e, ancor prima, per disporre integrazioni o chiarimenti, è irreversibilmente spirato; si eccepisce l’elusione del vincolo a concludere il procedimento radicato nella decisione del T.A.R. e nell’ordinanza del Consiglio di Stato per irreversibile consumazione dei termini perentori di riesercizio del potere; si evidenziano i profili di novità contenuti nei 12 punti della nuova richiesta istruttoria rispetto agli originari 14 punti del Decreto Dirigenziale n. 134/2021, si lamenta la *probatio diabolica* che la Regione Campania ha imposto alla società ricorrente; si denuncia l’inammissibilità di alcune richieste istruttorie (gestione operativa, quantitativa e tipologia dei rifiuti, modalità di gestione, stima maggiore dei consumi, risorse idriche, emissioni in atmosfera, gestione fanghi) che investono questioni afferenti il distinto procedimento di AIA e, dunque, sono estranee alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si è costituita in giudizio la Regione eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto endoprocedimentale privo di lesività ed anzi consistente nel cd. “soccorso istruttorio”, espressione della leale collaborazione della P.A. e funzionale alla corretta istruttoria dell’istanza; nonché contestando la presunta decadenza dalla facoltà di provvedere, oltretutto al fine di eseguire un *decisum* giurisdizionale.

All’udienza camerale del 1° giugno 2022 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande cautelari proposte unitamente ai due ricorsi.

In data 11 luglio 2022 la Regione ha depositato istanza di rinvio deducendo di aver provveduto a convocare la ricorrente per alcune riunioni nel corso delle quali la società si era detta intenzionata ad adempiere alle richieste di documentazione integrativa e che pertanto il procedimento di verifica dell’assoggettabilità del progetto a VIA era in corso di definizione. Alla successiva udienza in camera di consiglio del 14 luglio 2022 le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione del ricorso avente numero di ruolo generale 841 del 2022 al precedente ricorso avente numero di registro generale 777 del 2022, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva.

In via ulteriormente preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero, le due azioni hanno il medesimo oggetto e la proposizione del successivo ricorso per l’ottemperanza comporta che nessun concreto vantaggio potrebbe la ricorrente ottenere dall’accoglimento del precedente ricorso avverso il silenzio. Venendo all’esame del ricorso in ottemperanza, esso si rivela fondato e va accolto.

Invero, la sentenza n. 1861/2021, della quale si chiede l’ottemperanza, pur non risultando passata in giudicato, è esecutiva, non essendo stata accolta la domanda incidentale di sospensione della sua efficacia, proposta unitamente al ricorso in appello.

Allo stato, risulta dagli atti che la ricorrente ha provveduto in data 19 maggio 2022 a fornire riscontro alle singole richieste d’integrazione e chiarimento formulate dalla Regione Campania nella nota n. 237737 del 5 maggio 2022 (cfr. all. 1 depositato dalla ricorrente in data 28 maggio 2022), ma l’istruttoria non risulta a tutt’oggi conclusa.

Perdura, dunque, l’inadempimento della Regione, tenuta a ripronunciarsi sull’istanza della ricorrente a seguito dell’annullamento giudiziale per difetto di motivazione del provvedimento di assoggettamento a VIA dell’impianto *de quo*.

Da tanto ne consegue che le difese presentate non possono essere accolte.

Sussistono, quindi, le condizioni di legge per l’esercizio dell’azione di ottemperanza.

Ritiene pertanto il Collegio che il ricorso debba essere accolto, e per l’effetto vada dichiarato l’obbligo della Regione Campania di ottemperare alla pronuncia esecutiva, dando piena ed integrale esecuzione al provvedimento giudiziale di cui in epigrafe, e segnatamente provvedendo sull’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA dell’impianto della ricorrente di “*trattamento e trasformazione materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti oltre 300 Mg/g su base trimestrale*” ricadente nel Comune di Scafati.

In definitiva, sussistono le condizioni per ordinare alla Regione Campania di provvedere alla piena esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nei termini suddetti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e per nominare, fin d’ora, quale Commissario *ad acta*, il Prefetto di Salerno o un funzionario



all'uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell'eventuale intervenuto adempimento.

Le spettanze del Commissario *ad acta* sono fin d'ora liquidate nella misura complessiva di € 1.500,00 (oltre spese vive) e poste a carico della Regione soccombente.

Le spese di lite devono seguire la soccombenza e liquidarsi nell'importo fissato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, così dispone:

- dichiara inammissibile il ricorso avente numero di registro generale 777 del 2022;

- accoglie il ricorso avente numero di registro generale 841 del 2022 e, per l'effetto, ordina alla Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, n. 1861/2021 nei termini di cui in motivazione, provvedendo sull'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA dell'impianto della ricorrente di *“trattamento e trasformazione materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti oltre 300 Mg/g su base trimestrale”* ricadente nel Comune di Scafati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario *ad acta* il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, con il compito di provvedere entro l'ulteriore termine di sessanta giorni al compimento degli atti necessari all'esecuzione della suddetta sentenza nei termini di cui in motivazione;

- liquida fin d'ora, a carico della Regione Campania le spettanze del Commissario *ad acta* nella misura complessiva di € 1.500,00 (oltre spese vive);

- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese relative al presente giudizio, che liquida, in favore della parte ricorrente, nella misura complessivi € 1.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)